



L'occhio indiscreto

Siamo ormai tutti d'accordo che dietro il successo di alcuni reality televisivi si nasconde un incalzante voyeurismo mediatico. Un fenomeno di costume che caratterizza l'uomo del III millennio, ma non lo differenzia più di tanto dal passato. Chi di voi non si ricorda di quell'antipatica della vicina di casa che puntualmente riferiva ai nostri genitori le marachelle compiute in loro assenza? Quindi cambiano le forme, ma non di certo la sostanza! E poi diciamocela tutta, un po' di sano pettegolezzo ravviva alcune grigie giornate di lavoro! Sfido allora chiunque di voi a negare che talvolta non si è lasciato andare a qualche apprezzamento sull'abbigliamento del vicino di scrivania o sul colore dello smalto per unghie usato dall'avvenente collega della stanza affianco.

Quando però si passa dal gossip di periferia ad invadere la privacy altrui allora le cose cambiano, soprattutto se tutto è affidato al buon senso del singolo. Voi direte: "e la legge sulla privacy, le direttive comunitarie a cosa servono?". Io ritengo siano una conquista civile, ma non la pensa certamente così la nostra amministrazione. Infatti nessuna norma contrattuale, circolare, o semplice disposizione dirigenziale sembra riguardare la tutela dei dati personali ed il diritto alla privacy per il dipendente. Ormai siamo avvezzi a vedere i nostri certificati medici, su cui ci obbligano a far riportare la diagnosi, passare da una scrivania all'altra come se fossero volantini pubblicitario.

Questa è solo forse la punta dell'iceberg di una diffusa insensibilità rispetto a tali problematiche che trae origini da vecchi retaggi militari. Ecco come direttamente dal beneamato Corpo della Guardia di P.S. sui modelli per servizi di missione (i c.d. fogli di viaggio) vi è ancora riportata la voce: *celibe/coniugato, o sulle istanze di congedo ordinario siete obbligati a rivelare in quale luogo segreto dovrete trascorrere il vostro tempo libero.*

Ma udite, udite la beffa deve ancora aver luogo. Avete mai provato, per motivi di indagine, a recarvi in una banca ed eseguire accertamenti di natura patrimoniale? Bene, la prima cosa che vi richiede il direttore o l'impiegato di turno è quella di mostrargli una delega con tanto di firma del Sostituto Procuratore per-

ché loro non possono violare il diritto alla privacy del cliente! Questo è quello che avviene in qualsiasi ufficio pubblico o privato. Invece quotidianamente nei nostri uffici ci sono colleghi che non solo conoscono l'entità del vostro reddito (ci si può arrivare anche per intuito), ma anche se avete contratto prestiti con garanzia Inpdap, vi sono addebiti determinati da sanzioni disciplinari, a quale organizzazione sindacale siete iscritti, se siete sposati o single, quanti figli avete, su quale conto corrente bancario avete canalizzato lo stipendio. Come fanno? Semplice, basta dare una piccola sbirciatina alla busta paga ed il gioco è fatto. L'u-

nica eccezione è rappresentata dai prestampati di contabilizzazione dei servizi di missione e di O.P., non peraltro perché sono talmente enigmatici che sono un esperto di sudoku può comprenderli. L'occhio indiscreto trova anche vita facile con i tabulati per la retribuzione del lavoro straordinario, dove tutti i dipendenti, firmando per quietanza, possono scorgere l'ammontare delle ore mensili svolte da ogni singolo componente dell'ufficio. Eppure basterebbe poco per ovviare questi spiacevoli inconvenienti, ad esempio imbustare gli statini paga o, come avviene in molte aziende, sovrapporre una velina da cui si intravede solo

il cognome del dipendente. Io mi auguro che nelle sfide future del sindacato non ci sia solo spazio per rioradini, promesse o tematiche ad effetto, ma anche l'omogeneizzazione di importanti tutele per i dipendenti, ad oggi non ancora recepite dalla nostra amministrazione.

E se davanti all'impertinenza dei reality show ci possiamo difendere con un valido strumento quale è il telecomando, dovremo invece impegnare tutte le nostre energie per scovare nelle nicchie dell'apparato burocratico il nostro "Grande Fratello", quello che ancora oggi ci rende tutti osservati speciali.

M. Saracino

Finanziaria: l'elemosina del Governo e si prepara ad una ferma protesta

Dichiarazione del Segretario generale Oronzo Così

Questa davvero non ce l'aspettavamo. Siamo il maggior sindacato della Polizia di Stato con 33.000 poliziotti aderenti in tutta Italia, e, a conti fatti, per il prossimo rinnovo contrattuale, l'aumento proposto dal Governo ad ogni singolo carabiniere, poliziotto, finanziere o forestale ammonta a poco meno di 5 euro netti al mese.

La storia si ripete come in un incubo.

Appena qualche anno fa il Siulp organizzò una clamorosa protesta insieme alle rappresentanze dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza contro l'allora Governo di centro sinistra che proponeva un aumento mensile di 18.000 lire; oggi l'Esecutivo di centro destra ne sottopone uno di cinque euro al mese.

Questa non è un'offerta, è un'elemosina, che non possiamo accettare. La nostra dignità di uomini e di servitori dello Stato non ce lo permette.

A parole, anche in questo dif-

ficilissimo momento per la sicurezza, il Governo ci propone sostegno e ci assicura vicinanza. Nei fatti, in finanziaria, stanzia una somma che, provare per credere, si traduce in un incremento mensile di 5 euro al mese.

Se li tengano pure, grazie lo stesso.

E così, mentre si moltiplicano le promesse di mirabolanti riforme di carriera che dovrebbero attribuire nuovi profili professionali e più dignitosi livelli retributivi, l'azione di governo si traduce di fatto in una proposta che ha tutto il sapore della disattenzione, piuttosto che della provocazione.

Attesa la sostanziale mancanza di risultato nei vari incontri avuti con i rappresentanti dell'Esecutivo, il Siulp si mobilita e cercherà, nei prossimi giorni, i contatti con le sole rappresentanze istituzionali delle Forze di po-

lizia, cioè con gli altri sindacati e con i Cocer dei militari, esattamente come fu fatto 5 anni fa contro la proposta di aumento di 18.000 lire al mese.

Il Siulp non intende delegare ad alcuno (né all'Amministrazione, né al singolo parlamentare) la difesa degli interessi dei poliziotti: se si renderà necessaria la mobilitazione, questa avverrà esclusivamente ad un livello istituzionale e sindacale.

È tempo di una protesta dura e senza mezzi toni: questo grave insulto del Governo che disconosce al di là delle parole e delle intenzioni la specificità del sacrificio delle donne e degli uomini in divisa merita una reazione grave e determinata.

È in gioco la dignità di 440.000 operatori del Comparto Sicurezza, e sulla dignità nessuna mediazione è possibile.

Buoni pasto: paradossali interpretazioni ministeriali

Pagina 2

Natale SIULP 2005 ad Amantea

Pagina 3

Buoni pasto: paradossali interpretazioni ministeriali

Il Siulp è recentemente tornato a sollecitare l'Amministrazione della pubblica sicurezza affinché affronti in maniera risolutiva una delle non poche problematiche inerenti alla distribuzione dei buoni pasto (i cosiddetti "tickets") nei luoghi in cui non esistono le mense di servizio.

Come noto si tratta di una forma di vetovagliamento alternativa al sistema delle convenzioni con punti di ristoro privati introdotto, per il personale la Polizia di Stato, dall'art. 35 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999.

Con la circolare 750.C.1/1664 del 13 giugno 2001 il Dipartimento della pubblica sicurezza, con riferimento alla citata norma, ha in particolare fornito le seguenti direttive in materia:

"Destinatario della norma dell'art. 35 dell'accordo sindacale è il personale impiegato nei servizi di istituto che, per motivi di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell'ufficio o del reparto di appartenenza, sia tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio.

Pertanto sulla base dei vigenti criteri e parametri di valutazione sinora adottati per l'attribuzione del beneficio della mensa obbligatoria, potranno essere erogati i buoni pasto al personale che svolga il servizio in sedi sprovviste di struttura di mensa, tenuto a permanere in attività almeno un'ora oltre le ore 14.00 o le ore 19.00 come prolungamento dell'orario ordinario o che sia impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio. Si ritiene che quest'ultima condizione, salvo casi particolari, sia presente in linea di massima per tutto il personale che effettua servizi continuativi con orario 13.00/19.00 e 19.00/24.00".

Tuttavia lo stesso Dipartimento, con circolare esplicativa 750.C.1/4296 del 15 novembre 2001, ha però aggiunto che:

"... in ordine all'attribuzione dei buoni pasto ai dipendenti che effettuano servizi continuativi con orario 13.00/19.00 e 19.00/24.00, si precisa che il beneficio compete al personale impegnato in tali turni di servizio, con la sola eccezione di coloro che fruiscono di alloggio collettivo ubicato nello stesso stabile della sede di servizio...."

Appare immediatamente evidente come quest'ultima precisazione sia basata su motivazioni oscure ed incomprensibili, creando altresì una evidente disparità di trattamento tra il personale: infatti a chi effettua uno dei turni di servizio per cui spetta il ticket e che abiti fuori dallo stabile della sede di servizio, non importa a quale distanza, il beneficio viene

giustamente attribuito mentre, parallelamente, a chi effettua lo stesso turno di servizio, ma alloggia nello stesso stabile della sede di servizio, il ticket non viene attribuito.

A questo punto è stato nuovamente fatto presente al Ministero che:

1. se il ticket deve sostituire la mensa obbligatoria di servizio in un determinato luogo ciò significa che la mensa di servizio in quel luogo non esiste;

2. se a un dipendente viene assegnato un alloggio di servizio nel comune in cui presta servizio vuol dire che egli risiede in un comune diverso e distante e pertanto, ovviamente, è impossibilitato a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio.

Pertanto è stato pressantemente chiesto di sapere, visto che in determinati luo-

go non esistono mense di servizio e molti dipendenti sono impossibilitati a consumare i pasti presso il proprio domicilio a causa dell'orario di inizio dei turni di servizio, dove e quando questi dovrebbero consumare i pasti, visto che notoriamente il personale che dimora presso alloggi di servizio non può provvedere al proprio vitto all'interno degli alloggi medesimi; inoltre andrebbe chiarito come mai il personale che fruisce di alloggi di servizio nello stesso stabile della sede di servizio e che effettua turno di servizio con orario 8.00/14.00 permanendo in servizio oltre le ore 14.00 possa fruire - giustamente - del ticket, mentre quello stesso personale, se effettua turno di servizio 13.00/19.00 o 19.00/24.00 secondo la paradossale e ad onor del vero pertinace interpretazione ministeriale, non ne avrebbe diritto.

Concorsi per ispettore superiore

Come da noi da tempo annunciato su queste pagine è stato bandito il concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

Si tratta dei posti corrispondenti alle vacanze determinate in base al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 ed, in particolare, dall'articolo 31-bis, così come inserito dall'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, ove si prevede il conseguimento della nomina alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nel limite del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno annuale, per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre dell'anno in considerazione, rivesta la qualifica di ispettore capo e sia in possesso del titolo di studio di scuola media superiore o equivalente.

A questo concorso potrà dunque partecipare il personale che abbia conseguito la promozione alla qualifica di ispettore capo

entro il 31 dicembre 2001 che a quella data risulti in possesso dei titoli sopra indicati; sarà escluso dal concorso il personale che, nel triennio precedente la suindicata data, abbia riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" ovvero, a norma dell'articolo 93 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, risulti sospeso cautelatamente dal servizio.

Presto potrebbe inoltre essere pubblicato un ulteriore bando di concorso interno, sempre per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, ma relativo alle vacanze di posti nel ruolo determinatesi al 31 dicembre 2002.

Al momento si prevede che i posti a concorso saranno 51; identici saranno le cause di esclusione ed i requisiti richiesti per la partecipazione, con la sola eccezione della data in cui dovranno risultare posseduti detti requisiti, che per questo ulteriore concorso sarà appunto il 31 dicembre 2002.

Entrambi i concorsi consisteranno in una prova scritta ed una orale e le promozioni decorreranno, sia agli effetti giuridici che

a quelli economici, dal 1° gennaio 2002 per il primo concorso e dal 1° gennaio 2003 per il secondo, a norma del comma 2 del sopra citato articolo 31-bis del d.P.R. 335/1982.

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE E PRIVACY

Il Garante chiede nuovi elementi ai gestori telefonici.

Entro il 31 ottobre le società di telefonia fissa e mobile dovranno fornire al Garante ulteriori informazioni sulle modalità di esecuzione delle intercettazioni telefoniche autorizzate dall'autorità giudiziaria. A conclusione del primo esame sugli elementi richiesti ad agosto, nell'ambito del procedimento avviato per verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti di dati personali, il Garante ha ravvisato la necessità richiedere integrazioni per una piena valutazione del fenomeno, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

Con la nuova richiesta, il Garante ha invitato i gestori, nello spirito di collaborazione già riscontrato, a specificare meglio tutte le attività aggiuntive svolte a supporto delle investigazioni o delle indagini. In particolare, riguardo alla localizzazione dei soggetti tra i quali si svolge la chiamata e le intercettazioni ambientali, anche in considerazione dell'alta probabilità di coinvolgimento di persone estranee all'indagine intercettata.

Tra gli altri elementi richiesti, anche informazioni dettagliate sulle modalità di svolgimento del servizio relativo alle intercettazioni di Sms e Mms e alla possibilità di documentazione "storica" del relativo traffico.

Nuovi sostituto commissario

Come noto il 13 ottobre scorso si è riunita la commissione per il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato prevista dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 che ha provveduto all'approvazione del rapporto informativo per alcune delle unità di personale, interessate in quanto in possesso dei requisiti di anzianità nella qualifica richiesti - transitoriamente sette anni e mezzo.

Dopo la firma il provvedimento che attribuisce la denominazione agli oltre ottocento ispettori superiori interessati, con decorrenza giuridica ed economica 21 maggio 2005, verrà inviato per la registrazione all'Ufficio centrale per il bilancio presso il Ministero dell'interno e non si esclude che l'aggiornamento stipendiale possa avvenire con la prossima mensilità di novembre.

Riordino delle Carriere

"Le proposte di legge in materia di riordino esaminate inizialmente dalle Commissioni si caratterizzavano per la loro chiarezza, che consentiva di ricostruirne la logica interna e le finalità, come era emerso nel corso delle audizioni svolte dal comitato ristretto. Nel testo base adottato dalle Commissioni, invece, questa chiarezza è venuta meno in quanto non si riesce a comprendere chi siano i beneficiari, quale sia la riorganizzazione prevista e quali siano i tempi di attuazione. I chiarimenti richiesti al Governo dal deputato Angioni sono particolarmente importanti,

ovvero si consideri che il testo base adottato dalle Commissioni non è frutto del lavoro parlamentare, ma dei tecnici dei ministeri. In proposito, ricorda che nel comitato ristretto i relatori presentarono una prima bozza del testo base che non trovò favorevole accoglimento né da parte dell'opposizione, in quanto ritenuta da quest'ultima troppo restrittiva, né da parte della maggioranza che al contrario l'ha reputata troppo estensiva. Pertanto, i relatori, venendo a mancare l'assenso della maggioranza, furono costretti a presentare un nuovo testo - che fu assunto successivamente come testo base dalle Commissioni - che riprendeva integralmente il lavoro svolto dai tecnici delle diverse amministrazioni. È venuto quindi il momento per il Governo di chiarire quale sia la sua posizione sul testo elaborato dai tecnici, su quali risorse intenda fare affidamento e quali siano i tempi di attuazione della delega. Infatti, è facile vendere illusioni promettendo "tutto" facendo appello a risorse che il prossimo Governo sarà giuridicamente vincolato a stanziare. Il Governo deve quindi chiarire alle Commissioni gli interventi che intende realizzare e quali siano i relativi costi".

* Dall'intervento in Commissione Parlamentare dell'on. Marcella Lucidi

TECNOLOGIA DALLO SPAZIO PER LA SICUREZZA NEGLI AEREOPORTI

I comuni metal-detector utilizzati negli aeroporti, presto potranno essere soppiantati da uno scanner ad onde millimetriche in grado di rilevare persino oggetti non metallici.

I rivelatori di metallo convenzionali, come quelli usati per controllare i passeggeri agli aeroporti, sono ormai limitati in quanto possono rilevare soltanto la presenza di oggetti in metallo. Altre tecnologie di sicurezza quali i raggi X usati per la selezione dei bagagli, sono invece inadatte per il controllo della gente a causa del loro uso di radiazione ionizzante.

Proprio per questo motivo un'azienda irlandese ha fornito un nuovo sistema

che può "vedere" tutti gli oggetti e articoli metallici, tramite il semplice uso di energia naturale.

Si chiama **Tadar** ed è uno scanner ad onde millimetriche pronto per scrutare nei bagagli e sotto i vestiti dei passeggeri. Il nuovo sistema, si avvale delle competenze tecnologiche sviluppate dai ricercatori ESA ed è stato presentato nel corso di Inter Airport Europe, un evento di grande portata che riunisce gli esponenti di spicco della realtà aeroportuale europea.

Il Tadar è basato su tecnologia di microonda avanzata che si è sviluppato per i sistemi dello spazio. Battezzato in onore del pipistrello tadarida, questo scan-

ner si basa sull'effetto Doppler e sulla produzione di microonde per sbaragliare le difese di aspiranti terroristi e criminali. Lo stesso principio alla base del volo dei pipistrelli dà così vita ad un occhio elettronico attento a qualsiasi dettaglio.

I sensori del Tadar rilevano l'energia emessa o riflessa naturalmente dagli oggetti, usando approssimativamente frequenze comprese tra i 30-300 GHz, completamente inoffensive per gli esseri umani, ma che sono altamente penetranti per un'innumerabile varietà di componenti: dalla stoffa agli involucri in plastica, fino ad alcune leghe metalliche.

Il risultato della sperimentazione del

Tadar sembra essere sorprendente: posizionato dentro il terminal di un aeroporto, il dispositivo permette di individuare oggetti ed individui nel raggio di circa cinquanta metri, quanto basta per identificare in anticipo qualsiasi malintenzionato.



Importanti novità in tema di ICI

1) la prima riguarda il pagamento dell'imposta nel caso di assegnazione della casa di abitazione al coniuge separando, separato o divorziato. La questione di chi fosse tenuto al pagamento dell'ICI è dibattuta sin dall'istituzione del Tributo. La precedente tesi prevedeva che soggetto passivo del tributo era il coniuge assegnatario e non il proprietario della casa, così indicavano le istruzioni al modello

730/2005 per l'anno 2004. Difatti l'imposta comunale sugli immobili colpisce tutti gli immobili il cui possesso, oltre che a titolo di piena proprietà, è in forza di un diritto reale. Tra i diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, anche il diritto di abitazione. A questo punto il coniuge che si vedeva assegnata l'abitazione esercitava il diritto di abitazione e si pagava l'imposta al 100% anche se l'altro coniuge e-

ra proprietario della stessa abitazione al 50%. Ora, invece, la Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge, cui viene assegnata la casa familiare dopo la separazione, ha solo l'onere di pagare le spese di condominio mentre l'ICI rimane a carico comunque del coniuge proprietario dell'immobile. A questo punto sembra che la questione si sia conclusa dopo anni di orientamenti contraddittori dei giudici tribu-

tari e dell'amministrazione finanziaria.

2) Il fatto: Un comune della Provincia di Bari, pur avendo riconosciuto da oltre 20 anni l'edificabilità di un'area, non aveva fatto nulla affinché in quella zona di edificasse (non un piano particolareggiato, non una lottizzazione): allo stesso tempo, però, pretendeva che il proprietario pagasse quanto dovuto per le aree edificabili, cioè l'importo maggiorato. La cosa in termini di esborso è rilevante. Il calcolo per arrivare a quantificare l'imposta in questo caso prende come base imponibile non il reddito domenicale del terreno bensì il valore venale (commerciale) di quel terreno che è molto ma molto più alto.

A questo tipo di imposizione un residente di quel comune ha ricorso e la Commissione Tributaria Regionale (organo di secondo grado), uniformandosi a un orientamento della Corte di Cassazione, ha dato ragione al ricorrente annullando l'avviso di pagamento dell'ICI e condannando lo stesso comune alla restituzione di quanto precedentemente incassato. Si può a questo punto sostenere che: 1) se non costruisci non paghi; 2) Se intorno al terreno è costruito allora devi pagare; 3) Se hai già pagato, hai diritto ad avere i soldi indietro. Ad ogni buon fine si riporta integralmente la massima della decisione "non può essere tassata ai fini dell'ICI un'area che, sebbene nel PRG abbia destinazione di zona edilizia abitativa privata, non può essere ancora utilizzata, laddove lo strumento urbanistico generale del Comune subordina il rilascio della concessione edilizia alla previa redazione del Piano particolareggiato che lo stesso comune non ha ancora approvato: questo, perché, tale area non può essere qualificata area fabbricabile ai fini dell'imposizione fiscale. Un suolo può ritenersi area fabbricabile pur in assenza di Piano particolareggiato soltanto se la maglia in cui è inserita l'area è fornita delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie."

Giuseppe Iaffaldano

Fondo incentivante: meccanizzate le procedure

Con la recentissima circolare telegrafica n. 333-G/3.23.C il Dipartimento della pubblica sicurezza ha tra l'altro comunicato che, come da tempo auspicato su queste pagine, a decorrere dal corrente anno finanziario è stata avviata la procedura meccanizzata per la corresponsione degli emolumenti relativi al fondo per l'ef-

ficienza dei servizi istituzionali e, pertanto, l'attribuzione dei diversi emolumenti al personale della Polizia di Stato avverrà non più, come avvenuto sinora, attraverso la predisposizione di apposite contabilità manuali, bensì tramite specifiche transazioni tra gli uffici territoriali ed il competente Cenaps, per le quali que-

st'ultimo diramerà tempestivamente le necessarie e complete istruzioni operative.

Ovviamente dette transazioni verranno operate con riferimento al personale che risulta attualmente in servizio presso l'ufficio, reparto o istituto d'istruzione che procede alla segnalazione in argomento.

Per il personale trasferito nel corso dell'anno 2004 o nel successivo 2005 sarà necessario che l'ufficio, reparto o istituto d'istruzione segnalante acquisisca dall'ufficio, reparto o istituto d'istruzione di provenienza del dipendente i dati relativi ai servizi effettuati ed alle presenze assicurate.

Sulla base di queste premesse e del fatto che sia i fondi che le istruzioni necessarie sono già disponibili, al fine di garantire l'uniformità dei tempi di pagamento su tutto il territorio nazionale, tutti gli uffici, reparti ed istituti di istruzione dovranno provvedere alla liquidazione delle competenze spettanti sulla base dell'accordo relativo all'anno 2004 siglato il 23 settembre scorso al più presto possibile e comunque entro il mese di dicembre.

A tal fine è stato infatti autorizzato il provvisorio prelevamento delle somme occorrenti dai fondi in genere delle contabilità speciali, nei limiti degli importi degli accreditamenti a tal fine predisposti e che, come evidenziato, sono già stati comunicati.

NATALE SIULP 2005 AD AMANTEA

Sempre all'insegna del relax e del sano divertimento, la Segreteria provinciale Siulp di Bari ha organizzato anche per il 2005 un nuovo week-end natalizio da trascorrere insieme con le nostre famiglie.

La località prescelta per questa occasione sarà Amantea (CS), ove ha sede l'ospitante "Tyrrenian Park Hotel" (***S).

Detto impianto turistico alberghiero, già da questa estate, aveva attirato la nostra attenzione per le buone conferme ricevute da alcuni iscritti lì in vacanza, soprattutto in tema di ristorazione.

Come di consueto, sia il ricco programma natalizio che le stesse condizioni tariffarie proposte possono ben dirsi al di sotto di altri standard di mercato, tenuto conto, inoltre, della possibilità di poter estendere le agevolazioni accordate, ancora una volta, ai nostri (inseparabili) amici e parenti.

Per quest'anno, in particolare, per il 26 dicembre (S.Stefano), è stata prevista un'interessante escursione di carattere storico-religioso e culturale (con guida turistica autorizzata ed in pulmann Gran Turismo) con pranzo da effettuarsi presso un ristorante convenzionato. Detta novità, in sintesi, avrebbe la funzione di consentire, durante il soggiorno, una gita rigenerante e coinvolgente indirizzata verso località d'interesse turistico altrimenti rimaste ignote.

Non mancherà la consueta buona musica e la compagnia di un'avvincente e goliardica animazione.

I prezzi praticati - completamente inclusivi della stessa escursione - saranno applicati con formula "tutto compreso".

Per ogni dettaglio, la sede Siulp di Bari è a disposizione di ogni interessato all'iniziativa, sia per l'invio del programma che per la trasmissione delle rispettive prenotazioni natalizie (tel.5165-5011; fax 080-5232702).

• FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

Ispettori capo già r.e condannati al pagamento spese legali - ancora nessuna soluzione

A seguito delle continue pressioni esercitate dal Siulp per verificare ogni eventuale possibilità, per il Ministero dell'interno, di soprassedere al recupero delle spese di giudizio al cui pagamento numerosi ispettori capo già inquadri nel soppresso ruolo ad esaurimento degli ispettori della Polizia di Stato sono stati condannati dal Consiglio di Stato, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha fatto presente di aver interessato gli uffici competenti e di aver riesaminato accuratamente la situazione.

Con apposita nota ci è stato comunicato che tale disamina, purtroppo, non avrebbe evidenziato soluzioni praticabili favorevoli ai ricorrenti in questione; difatti gli importi delle spese del giudizio di appello, che questi ultimi sono stati condannati a rifondere in favore dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, spettano tuttavia all'Avvocatura Generale dello Stato quale compenso per l'attività difensiva dispiagata nel patrocinare l'Amministrazione medesima nei predetti giudizi di appello.

Il Dipartimento precisa inoltre che gli adempimenti necessari per il recupero delle citate somme sono effettuati direttamente dalla predetta Avvocatura Generale dello Stato e non dal Ministero dell'interno, il quale si limita ad eseguire senza potersi derogare quanto di propria competenza come datore di lavoro.

Non sarebbero allo stato praticabili neanche altre soluzioni alternative in relazione alle disponibilità del capitolo finanziario 2677 "spese per liti, arbitrari, risarcimento danni ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale"; tale capitolo - si legge nella nota - consente al Dipartimento l'imputazione delle sole spese attinenti al risarcimento del danno causato a terzi dalle Forze dell'ordine durante operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico con le relative spese di giudizio conseguenti a pronunce giurisdizionali in tale materia.

Dovrà pertanto proseguire l'attività di analisi delle eventuali possibilità di affronta-

re con esito positivo la spinosa problematica in argomento.

TRASPORTI ECCEZIONALI

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con circolare 6 settembre 2005, n.189 ha fornito l'interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al nuovo codice della strada. (gu n. 213 del 13-9-2005)

A seguito di ripetute istanze presentate a questo Dipartimento concernenti la corretta interpretazione dell'art. 10, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), si è reso opportuno predisporre la presente circolare, al fine di garantire, per l'applicazione della norma in questione, un uniforme indirizzo nei confronti degli enti proprietari delle strade e degli operatori nel settore dei trasporti eccezionali.

Si richiama per correttezza espositiva il testo del comma 2, lettera b), in esame che dispone:

"E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalità":

b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli, qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'art. 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile".

Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto a seconda dei materiali trasportati e delle condizioni che generano la eccezionalità del trasporto, sempre limitatamente alle tre classi merceologiche richiamate e segnatamente:

- blocchi di pietra naturale;
- elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia;
- prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.

A) Nel caso in cui il trasporto ecceda entrambi i limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 e solo in tal caso, nell'effettuazione di trasporti in condizioni di eccezionalità delle merci sopra richiamate, al fine della possibilità di integrare il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, è necessario che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;

2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

3) che l'integrazione del carico avvenga

comunque con un numero complessivo di elementi non superiore a 6 degli stessi generi merceologici, fino al completamento della massa complessiva dell'autoveicolo o del complesso di veicoli.

B) Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, sarà possibile completare il carico con "generi della stessa natura merceologica", al fine di occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 285/1992;

2) si osservino le condizioni stabilite dall'art. 164 del decreto legislativo n. 285/1992;

3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

4) che per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, le integrazioni non superino le 6 unità;

5) che l'occupazione della superficie utile del piano di carico avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.

In entrambi i casi è quindi evidente che non è consentito il trasporto di classi merceologiche tra loro diverse (per es. blocchi di pietra naturale con laminati grezzi, elementi prefabbricati compositi con coils, ecc.) ovvero l'integrazione di carico con classi merceologiche diverse da quelle espressamente indicate (per es. blocchi di pietra naturale con pietra lavorata, coils con tondini o travi in acciaio, ecc.).

Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per analogia a quanto già espresso nella circolare n. 2811 del 17 novembre 1997 dell'allora Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, si ritiene utile precisare che per "stessi generi merceologici" si deve intendere il concetto di associazione per compatibilità ed uso - per esempio se il trasporto eccezionale riguarda una trave esso potrà integrarsi solamente con altre travi.

Quindi, per "stessi generi merceologici", deve intendersi la tipologia (come morfologia generale nonchè come omogeneità di destinazione d'uso) del materiale che è quindi dotato di una propria caratteristica merceologica che ne consente una chiara classificazione come ad esempio: serbatoio, turbina, macchina industriale, mentre le strutture in cemento armato verranno differenziate in due categorie:

trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre) e pannello/lastra (due dimensioni prevalenti rispetto all'altra).

A titolo di esempio si rappresenta il caso del serbatoio che ha una morfologia definita dal fatto di essere un contenitore (ancorché le forme specifiche possono essere diverse), ed ha la destinazione d'uso che è quella di contenere liquidi, aeriformi, materiali sciolti.

Sicché il trasporto eccezionale, di cui al caso A) sopra richiamato, di un serbatoio, può essere integrato solo con altri serbatoi-contenitori, ed in numero non superiore alle 6 unità.

Pertanto deve intendersi per il punto A) sopra esplicitato che gli elementi trasportati sono dello stesso genere merceologico, quando siano costituiti, ad esempio, sempre da travi o sempre da pannelli/lastre indipendentemente dalla sezione o sempre da macchine industriali (indipendentemente dall'allemento).

La circolare richiamata, inoltre, puntualizza che per "naturata" del materiale deve intendersi l'insieme delle caratteristiche fisiche, meccaniche (etc.) dello stesso (densità, rigidità, peso specifico, etc.) che ne permettono la classificazione quale: calcestruzzo, legno, ferro, etc.

Pertanto deve intendersi per il punto B) che gli elementi trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano realizzati sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.

Nel caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio in cemento armato (calcestruzzo + ferro) deve farsi riferimento alla natura della componente principale, assimilando pertanto la natura del calcestruzzo a quella del cemento armato.

Per entrambi i casi valutati, sono comunque condizioni essenziali:

- che gli elementi trasportati di cui alla lettera a), punto 2, e lettera b), punto 3, precedenti, non siano trasportabili nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 62, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;

- che la destinazione finale del trasporto sia unica, al fine di evitare che surrettiziamente un trasporto eccezionale possa essere giustificato dalla presenza dell'elemento eccezionale, che però percorra un tragitto limitato, mentre poi il medesimo veicolo eccezionale prosegue per effettuare un trasporto ordinario;

- che le eccedenze consentite - e cioè i pezzi in più che si possono portare in ottemperanza alle disposizioni e limiti previsti - risultino esplicitamente nell'autorizzazione rilasciata dall'ente proprietario o concessionario della strada.

COLLEGAMENTO SIULP

Quindicinale di Informazione
Sindacale edito dal
Sindacato Italiano Unitario
Lavoratori Polizia

Anno 10
N. 21 - 1 Novembre 2005

Direttore Responsabile
GEROLAMO GRASSI

Direttore Editoriale:
INNOCENTE CARBONE

Consulente di Redazione:
GIUSEPPE IAFFALDANO

Ha collaborato a questo numero:
M. SARACINO

Reg. Trib. Bari N. 1278
Redazione: Via Murat, 4 - Bari
Tel. 080/5291165 - 5291011
Telefax 080/5232702
Internet: www.siulp.it
E-Mail: siulp.bari@tin.it - bari@siulp.it

Stampa: Mediaservice di F. Stea
Via Talete, 8 - Valenzano (Ba)
E-mail: mediaservice3@simail.it
Tel./Fax 080.4672150

La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e ripubblicano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.

FINANZIAMENTI SPECIALE POLIZIA DI STATO

facili, rapidi ed economici **SIULP** IN CONVENZIONE

CESSIONE DEL QUINTO

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
5.500,00	116,00	69,00
9.000,00	194,00	113,00
12.000,00	258,00	150,00
21.500,00	455,00	267,00

TAN dal 4,0 al 5,25%, TEG 9,45%, TAEG 10,400% max complessivo applicato agli esempi. Le rate non sono comprensive delle garanzie INPDAP. Il costo della garanzia è del 2% sui 60 mesi e del 3,3% sui 120 mesi (riferito al periodo gen./mar. 2005)

PRESTITO CON DELEGA

NETTO RICAVO €	In 60 mesi	In 120 mesi
6.500,00	142,00	87,00
11.000,00	241,00	144,00
13.000,00	284,00	168,00
20.000,00	430,00	255,00

Sulle rate sono compresi i costi della polizza assicurativa. TAN dal 4% al 5,25%, TEG 10,548%, TAEG 11,750% max complessivo applicato agli esempi. Gli esempi sono riferiti a un dipendente di 30 anni di età e 10 anni di servizio (riferito al periodo gen./mar. 2005)

Il Prestito con Delega è cumulabile con la Cessione del Quinto e può essere richiesto con soli 6 mesi di anzianità di servizio. Non occorre estinguere la cessione in corso.

ATTENZIONE !!! I tassi degli esempi sono applicati esclusivamente dalle nostre agenzie. Chiamando il call centre di Roma sarete messi in contatto con il consulente della vostra città.



Euro
Cessioni
Quinto

Servizio clienti
0655381111

Numero Verde
800-754445

Sito Internet
www.eurocca.it

Eurocca di Marin Clara Direzione Generale Roma L.r. di Pietra Papa, 21

Un nostro consulente è presente tutti i giorni presso la Segreteria SIULP di Bari